

Comune di Zeme (PV)

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO

ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2025

PERSONALE NON DIRIGENTE

INDICE

PREMESSA

SEZIONE 1 - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

SEZIONE 2 - RISORSE VARIABILI

SEZIONE 3 – VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE 2016 ED EVENTUALE ADEGUAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 33, D.L. N. 34/2019

SEZIONE 4 – RIEPILOGO

PREMESSA

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata dell'anno 2025 relativa al personale non dirigente del **Comune di Zeme (PV)** è stata approvata con determinazione del responsabile del servizio n. 162 in data 17.12.2025, in applicazione delle regole contrattuali e normative attualmente vigenti.

Il CCNL 16 novembre 2022 ha parzialmente ridefinito le disposizioni contenute nel precedente contratto nazionale (CCNL 21 maggio 2018), soprattutto in relazione alle regole di costituzione del Fondo.

La nuova disciplina, contenuta nell'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, recupera parzialmente alcune regole introdotte con l'art. 67, CCNL 21 maggio 2018, aggiungendone peraltro di nuove e, in ogni caso, disapplicando le precedenti disposizioni ancora in vigore.

SEZIONE 1 - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Ai sensi dell'art. 79, c. 1, CCNL 16 novembre 2022, la parte stabile del Fondo è costituita annualmente da una serie di risorse che devono però essere quantificate distintamente secondo che siano soggette oppure no al limite di spesa 2016, *ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017*¹.

Ai fini, perciò, di una più chiara esposizione della costituzione del fondo risorse decentrate 2025, si ritiene opportuno elencare e valorizzare tali poste in modo distinto.

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DI SPESA 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017)

1) Risorse indicate all'art. 67, c. 1, CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di un **unico importo consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto.

Nello stesso importo consolidato 2017 confluisce anche l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 10, CCNL 22 gennaio 2004.

¹ Art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017:

“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 1

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Art. 67, c. 1, CCNL 21.5.2018	Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto. Si riporta il valore corrispondente certificato in sede di costituzione del fondo per il 2017.	€ 14.404,17
--	---	--------------------

2) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e agli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (nel fondo 2025, dunque, per le cessazioni avvenute fino al 31.12.2024).

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. c)

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; (...).

Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e degli assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.	€ 0,00
--	--	---------------

	Nel 2024 non si sono verificate cessazioni di personale che percepiva la R.I.A. L'importo resta dunque pari a zero.	
--	--	--

3) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di un importo pari alle eventuali risorse ai sensi dell'art. 2, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165², a titolo di trattamenti economici più favorevoli assorbiti dagli incrementi tabellari previsti dai CCNL che generano risparmi utilizzabili dalla contrattazione decentrata.

Storicamente, ci si deve rifare a quanto indicato dall'art. 21, c. 1, CCNL 1° aprile 1999:

“1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.”

Tale norma ufficializzava l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro, confermando che eventuali emolumenti previsti in precedenza dalla legge non erano più erogabili e si trasformavano, per effetto della privatizzazione, in assegni *ad personam* riassorbibili per effetto, ad esempio, di progressioni economiche.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. d)

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; (...).

Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.5.2018	Importo pari alle eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

4) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21 maggio 2018

² Art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 165/2001:

“3. (...) Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.”

Si tratta di un importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a cui deve corrispondere una pari riduzione della parte stabile del fondo dell'amministrazione da cui provengono i dipendenti trasferiti.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. e)	
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)	
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; (...).	

Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.5.2018	Importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	--	---------------

5) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di un importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

Una volta decisa tale riduzione, peraltro, il fondo per il lavoro straordinario non può essere ripristinato al valore precedente.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. g)	
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)	
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; (...).	

Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

6) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. h), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di pari alle risorse stanziare dagli enti discrezionalmente, sulla base anche della capacità di bilancio, in caso di incremento stabile delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti accessori del personale.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. h)
 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)
 b) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)³; (...).

Art. 67, c. 2, lett. h), CCNL 21.5.2018	Importo pari alle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	--	---------------

Il totale delle risorse stabili soggette al limite 2016, ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ammonta perciò a **€ 15.416,82.**

§

RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI SPESA 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017)

1) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di una somma forfetaria pari a € 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2015, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (un dipendente a tempo parziale conta come una unità, come ha indirettamente confermato l'ARAN nell'Orientamento applicativo CFL-173).

Questo incremento è valevole a partire dall'anno 2019 ed è applicabile ogni anno sino a nuova disposizione contrattuale.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. a)
 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)
 a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; (...).

³ Art. 67, c. 5, lett. a), CCNL 21.5.2018:

“5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; (...).”.

Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.5.2018	Somma forfetaria pari a € 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2015, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La quota per l'anno 2025 è calcolata su un numero complessivo di dipendenti in servizio al 31.12.2015 pari a 3.	€ 250,00
--	--	-----------------

2) Risorse indicate all'art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di un importo complessivo pari alla differenza fra gli incrementi di stipendio tabellare stabiliti dal CCNL 21.5.2018 per ciascuna posizione economica (ad es. D2, C4, B5, A3, ecc.) e gli incrementi di stipendio tabellare per la posizione economica iniziale (D1, C1, B1, A1).

Tale calcolo va effettuato per il personale in servizio alla data da cui decorre l'aumento di tabellare.

L'importo non rileva ai fini del rispetto del limite dei fondi del salario accessorio 2016, in base alla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL 21 maggio 2018⁴.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 2, lett. b)

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: (...)

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (...).

Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.5.2018	Importo complessivo pari alla differenza fra gli incrementi di stipendio tabellare stabiliti dal contratto per ciascuna posizione economica e gli incrementi di stipendio tabellare per la posizione economica iniziale. La quota per l'anno 2025 è stata calcolata in relazione alle posizioni economiche dei dipendenti in servizio rispettivamente alle date del: 1.1.2016, 1.1.2017, 1.3.2018, 1.4.2018.	€ 439,00
--	--	-----------------

3) Risorse indicate all'art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16 novembre 2022

⁴ N.B.: Gli importi delle differenze fra gli incrementi stipendiali indicati tra le risorse stabili sono riportati nello stesso ammontare anche negli anni successivi, salvo nuove e diverse disposizioni della contrattazione collettiva.

Si tratta di una somma forfetaria pari a € 84,50 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2018, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (un dipendente a tempo parziale conta come una unità, come ha confermato l'ARAN nell'Orientamento applicativo CFL-173).

Questo incremento è valevole a partire dal 1.1.2021 ed è applicabile ogni anno sino a nuova disposizione contrattuale.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 1, lett. b)	
<i>1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: (...)</i>	
<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; (...).</i>	

Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	Somma forfetaria pari a € 84,50 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2018, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La quota per l'anno 2025 è calcolata su un numero complessivo di dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 2.	€ 253,50
---	--	-----------------

4) Risorse indicate all'art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16 novembre 2022

Si tratta dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti dal CCNL 16.11.2022 alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1).

Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla stessa data⁵.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 1, lett. d)	
<i>1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: (...)</i>	
<i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. (...).</i>	

Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	Importo complessivo pari alla differenza fra gli incrementi di stipendio tabellare stabiliti dal contratto per ciascuna posizione economica e gli incrementi di stipendio tabellare per la posizione	€ 818,09
---	--	-----------------

⁵ N.B.: Gli importi delle differenze fra gli incrementi stipendiali indicati tra le risorse stabili sono riportati nello stesso ammontare anche negli anni successivi, salvo nuove e diverse disposizioni della contrattazione collettiva.

	economica iniziale. La quota per l'anno 2025 è stata calcolata in relazione alle posizioni economiche dei dipendenti in servizio rispettivamente alle date del: 1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021.	
--	---	--

5) Risorse indicate all'art. 79, c. 1-bis, CCNL 16 novembre 2022

Si tratta della quota utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 1-bis	
<i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.</i>	

Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	Importo complessivo pari alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. La quota per l'anno 2025 è stata calcolata in relazione alle posizioni economiche dei dipendenti in servizio al 1° aprile 2023.	€ 1.124,90
---	---	-------------------

6) Risorse facoltative indicate all'art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25

Si tratta delle somme che, dal 2025, gli enti possono utilizzare per incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di un'incidenza delle somme destinate alla componente stabile, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

D.L. 14 marzo 2025, n. 25 – Art. 14, c. 1-bis

1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

Art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25	Incremento delle risorse stabili non soggette al limite complessivo 2016. Sulla base dei dati contabili, l'importo massimo stanziabile ai sensi della norma in oggetto è pari a € 3.010,86. La Giunta comunale ne propone l'utilizzo per € 0,00.	€ 0,00
---	--	---------------

Il totale delle risorse stabili non soggette al limite 2016, ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ammonta perciò a **€ 534,42**.

L'ammontare complessivo effettivo delle risorse stabili del fondo 2025 è dunque pari a:

1	RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE 2016	€ 22.185,44
2	RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 2016	€ 2.885,49
TOTALE RISORSE STABILI		€ 25.070,93

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 80, c. 1, CCNL 16.11.2022:

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art.

37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”

Pertanto, la somma complessiva di **€ 25.070,93** è prioritariamente disponibile per il finanziamento:

- dei differenziali di progressione economica (PEO storiche e differenziali stipendiali);
- delle quote di indennità di comparto a carico del fondo;
- dell'incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido;
- delle indennità per il personale ex VIII qualifica funzionale non titolare di incarichi di EQ.

§

SEZIONE 2 - RISORSE VARIABILI

Ai sensi dell'art. 79, c. 1, CCNL 16 novembre 2022, anche la parte variabile del Fondo è costituita annualmente da una serie di risorse che devono essere quantificate distintamente secondo che siano soggette oppure no al limite di spesa 2016, ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017.

Come fatto in precedenza per le risorse di parte stabile, ai fini di una più chiara esposizione della costituzione del fondo 2025, si valorizzano tali poste in modo distinto.

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DI SPESA 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017)

Ai sensi dell'art. 79, c. 2, CCNL 16 novembre 2022, la parte variabile del Fondo soggetta a limite 2016 è costituita annualmente:

1) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L. n. 449/1997, relative a servizi esterni erogati da dipendenti dell'amministrazione e finanziati da un corrispettivo erogato da soggetti privati.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, nella del. n. 105/2018 ha affermato quanto segue:

“(...) i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto

collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti.”

Pertanto, se le somme derivano da un contratto di sponsorizzazione possono considerarsi escluse dal limite 2016, in caso contrario rientrano nel vincolo ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. a)		
<i>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</i>		
<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; (...).</i>		

Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L. n. 449/1997 (Servizi esterni). Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

2) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di quote di risparmi conseguiti e certificati in attuazione di processi di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'art. 16, cc. 4-6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. b)		
<i>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)</i>		
<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; (...).</i>		

Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.5.2018	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione di processi di razionalizzazione della spesa (D.L. 6 luglio 2011, n. 98). Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	--	---------------

3) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. c)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (...).

Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

4) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di risorse *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA (retribuzione individuale di anzianità) di personale cessato, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti interessati, computando, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (nel fondo 2025 confluiscono gli importi delle cessazioni avvenute fino al 31.12.2024).

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. d)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; (...).

Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. In assenza nel 2024 di cessazioni di personale che percepisce la R.I.A., non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

5) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di risorse di cui all'art. 54, CCNL 14.9.2000, per la remunerazione dei messi comunali con una quota delle spese per la notifica di atti.

Si rammenta che l'art. 54, CCNL 14.9.2000 dispone:

“1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.”

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. f)		
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)		
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; (...).		

Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.5.2018	Risorse pari alla quota di rimborsi per l'effettuazione di notifiche di atti da assegnare al personale interessato (art. 54, CCNL del 14.9.2000). Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

6) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. g)		
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)		
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; (...).		

Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	---	---------------

7) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta delle eventuali integrazioni alla componente variabile del fondo a seguito di trasferimenti di personale e a fronte della corrispondente riduzione della stessa componente variabile del fondo.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. k)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; (...).

Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.5.2018	Importo pari alle integrazioni alla parte variabile del fondo a seguito di trasferimenti di personale, a fronte della corrispondente della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di destinazione. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	--	---------------

8) Risorse indicate all'art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16 novembre 2022

Si tratta di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997.

Lo stanziamento, se deciso, è possibile solo in relazione alla capacità di spesa del bilancio dell'ente.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 2, lett. b)

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: (...)

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; (...).

Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	Importo pari all'1,2% del monte salari 1997.	€ 1.177,52
---	--	-------------------

9) Risorse indicate all'art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16 novembre 2022

Si tratta di risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti.

Tali risorse sono connesse, ad esempio, ad assunzioni di personale a tempo determinato e il relativo stanziamento è possibile in relazione alla capacità di spesa del bilancio dell'ente.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 2, lett. c)

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: (...)

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; (...).

Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	Risorse finalizzate all'adeguamento del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali.	€ 6.603,75
---	--	-------------------

Il totale delle risorse variabili soggette al limite 2016, ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ammonta perciò a **€ 7.781,27**

§

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI SPESA 2016 (ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017)

1) Risorse indicate all'art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21 maggio 2018

Si tratta di risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L. n. 449/1997, relative a servizi esterni erogati da dipendenti dell'amministrazione e finanziati da un corrispettivo erogato da soggetti privati.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, nella del. n. 105/2018 ha affermato quanto segue:

"(...) i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti."

Pertanto, se le somme derivano da un contratto di sponsorizzazione possono considerarsi escluse dal limite 2016, in caso contrario rientrano nel vincolo ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. a)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett.

d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; (...).

Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L. n. 449/1997 (Servizi esterni). Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	--	---------------

2) Risorse indicate all'art. 79, c. 2, lett. d), CCNL 16 novembre 2022

Si tratta di eventuali somme residue dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario. Tali economie devono essere state accertate a consuntivo (dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2024).

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 2, lett. d)

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: (...)

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; (...).

Art. 79, c. 2, lett. d), CCNL 16.11.2022	Risparmi dello stanziamento per lavoro straordinario 2024.	€ 818,09
---	--	-----------------

3) Risorse indicate all'art. 79, c. 3, CCNL 16 novembre 2022

Si tratta di una somma massima pari allo 0,22% del monte salari 2018.

Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017.

Gli enti destinano le risorse ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, c. 6, CCNL 16.11.2022 per la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di EQ.

Le risorse stanziante sono eventualmente utilizzate per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 79, c. 3

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	0,22% del monte salari 2018 (Quota per fondo dipendenti).	€ 72,23
---	---	----------------

4) Risorse indicate all'art. 80, c. 1, CCNL 16 novembre 2022

Sono rese disponibili eventuali economie accertate sul fondo (risorse non integralmente utilizzate) in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Tali economie, sia quelle derivanti da risorse stabili sia quelle derivanti da risorse variabili, accertate a consuntivo, possono essere stanziare nell'esercizio successivo a titolo di risorse variabili non soggette a limite 2016.

19

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 80, c. 1

1. (...) Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (...).

Art. 80, c. 1, CCNL 16.11.2022	Economie sul fondo 2024. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
---	--	---------------

5) Altre risorse non soggette a limite

Si tratta di risorse previste in modo esplicito da disposizioni di legge utilizzabili secondo quanto le stesse disposizioni stabiliscono.

CCNL 21 maggio 2018 – Art. 67, c. 3, lett. c)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...)

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (...).

5.1 Incentivi tecnici (ex art. 45, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023)

Si tratta della quota del quadro economico di opere, lavori, servizi e forniture da accantonare a favore del RUP e dei soggetti (e dei loro collaboratori) che svolgono funzioni tecniche ad essi relative.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – art. 45, c. 3

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. (...).

Art. 45, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023	Incentivi tecnici previsti dal Codice degli appalti a favore del RUP, dei soggetti che svolgono funzioni tecniche e dei loro collaboratori. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
---	---	---------------

5.2 Recupero evasione IMU-TARI (ex art. 1, c. 1091, L. n. 205/2018)

Si tratta di una percentuale dei maggiori incassi a residui sulle somme accertate per anni pregressi relative a IMU e TARI.

L. 30 dicembre 2018, n. 205 – art. 1, c. 1091

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il

beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Art. 1, c. 1091, L. n. 205/2018	Incentivi per recupero dell'evasione tributaria di IMU e TARI a favore del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
--	--	---------------

5.3 Compensi ISTAT

Si tratta di compensi erogabili al personale addetto per prestazioni rese fuori dall'orario di lavoro connesse a indagini statistiche e censimenti finanziate da ISTAT e altri enti autorizzati con contributi forfetari

CCNL 21 maggio 2018 – art. 70-ter <i>1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.</i> <i>2. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c).</i>		
--	--	--

Art. 70-ter, CCNL 21 maggio 2018	Compensi ISTAT per indagini e censimenti. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
---	---	---------------

5.4 Risorse stanziare ex art. 8, D.L. n. 13/2023

Si tratta di risorse che ciascun ente può stanziare in più, a fronte di un'adeguata capacità di bilancio, a condizione che siano rispettati i seguenti parametri:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, cc. 859 e 869, L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) incidenza del salario accessorio e incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del Consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – art. 8, cc. 3-4

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";

b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente. (...).

Art. 8, c. 3, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13	Risorse aggiuntive per garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa anche per gli adempimenti da PNRR. Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	€ 0,00
---	---	---------------

6) Risorse indicate all'art. 82, CCNL 16 novembre 2022

Le amministrazioni possono stanziare somme specifiche al fine di concedere ai dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale (welfare integrativo).

Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.

CCNL 16 novembre 2022 – Art. 82

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale; (...).

Art. 82, CCNL	Welfare integrativo.	€ 0,00
16.11.2022	Non sono previste somme a tale titolo nel fondo 2025.	

Il totale delle risorse variabili non soggette al limite 2016, ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ammonta perciò a **€ 72,23**.

L'ammontare complessivo effettivo delle risorse variabili del fondo 2025 è dunque pari a:

1	RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE 2016	€ 7.781,27
2	RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 2016	--
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 7.781,27

SEZIONE 3 – VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE 2016 ED EVENTUALE ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. n. 34/2019

L'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha introdotto una disciplina transitoria in materia di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo che, fino a quando la contrattazione collettiva non opererà la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori, anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare **complessivo** delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 **non potrà superare il corrispondente importo determinato per il 2016**.

Al fine di determinare il valore limite di riferimento si deve perciò ricostruire il trattamento accessorio previsto per:

- personale non dirigente (compreso il fondo per lavoro straordinario);
- incarichi di Elevata Qualificazione;
- personale dirigente;
- segretario comunale.

Nel caso del **Comune di Zeme**, nel quale non è prevista la dirigenza, si prenderanno a riferimento gli altri tre valori.

Determinazione del limite del trattamento accessorio 2016 ai sensi dell'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017:

1a	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE 2016	€ 22.185,44
1b	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 0,00
2	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2016	€ 22.171,24
3	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL SEGRETARIO 2016	€ 0,00
	LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016	€ 22.185,44

Peraltro, ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Come ha precisato la Ragioneria Generale dello Stato nella circ. prot. n. 179877 del 1° settembre 2020:

“la misura dell’incremento del limite a seguito dell’assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);

2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede, ecc.).”

Inoltre:

- A) *“Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento utile ai fini dell’applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo pieno).”*
- B) *“Ciò premesso, la quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti.”*

SEZIONE 4 – RIEPILOGO

RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE		
art. 67, c. 1, CCNL 21.5.2018	Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	€ 14.404,17
art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.5.2018	RIA e assegni <i>ad personam</i> del personale cessato fino al 2024	
art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.5.2018	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	
art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.5.2018	Oneri del trattamento economico di personale trasferito	
art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.5.2018	Stabile riduzione del fondo per lavoro straordinario	
art. 67, c. 2, lett. h), CCNL 21.5.2018	Incremento stabile della dotazione organica	
	TOTALE	€ 14.404,17

RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE		
art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.5.2018	Incremento delle risorse stabili sulla base del personale in servizio al 31 dicembre 2015	€ 250,00
art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.5.2018	Differenza degli incrementi dei tabellari rispetto ai tabellari di ingresso - CCNL 21 maggio 2018	€ 439,00
art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	Incremento delle risorse stabili sulla base del personale in servizio al 31 dicembre 2018	€ 253,50
art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	Differenza degli incrementi dei tabellari rispetto ai tabellari di ingresso - CCNL 16 novembre 2022	€ 818,09
art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	Differenze dei tabellari tra B3 giuridico e B1 e tra D3 giuridico e D1 al 1° aprile 2023	€ 1.124,90
art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25	Incremento delle risorse stabili sulla base del tabellare erogato nel 2023	
	TOTALE	€ 2.885,49
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 17.289,66

RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE		
art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.5.2018	Sponsorizzazioni e servizi	

art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.5.2018	Economie da piani di razionalizzazione	
art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.5.2018	Specifiche disposizioni di legge	
art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.5.2018	Frazioni di RIA del personale cessato nel 2024	
art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.5.2018	Notificazione di atti	
art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	Importo fino all'1,2% del monte salari 1997	€ 1.177,52
art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	Risorse stanziare in più per scelte gestionali	€ 6.603,75
	TOTALE	€ 7.781,27

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE		
art. 79, c. 2, lett. d), CCNL 16.11.2022	Economie sul fondo 2024	
art. 79, c. 2, lett. d), CCNL 16.11.2022	Economie sul fondo per lo straordinario 2024	
art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	0,22% del monte salari 2018 (quota dipendenti)	
art. 82, CCNL 16.11.2022	Welfare integrativo	
Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023	Incentivi tecnici	
Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	Incentivi Imu-TARI	
	TOTALE	
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 7.781,27

TABELLA RIEPILOGATIVA
FONDO RISORSE DECENTRATE

TOTALE RISORSE STABILI	17.289,66 €
TOTALE RISORSE VARIABILI	7.781,27 €
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	25.070,93 €

VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 ED EVENTUALE ADEGUAMENTO

TOTALE VOCI SOGGETTE A LIMITE 2025 (A)	22.185,44 €
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO (ENTI SENZA DIRIGENZA) 2025 (B1)⁶	21.631,48 €
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (B2)	0,00 €
LAVORO STRAORDINARIO (B3)	0,00 €
LIMITE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 (A)+(B1)+(B2)+(B3)	43.816,92 €

⁶ Risultante da:

- a) Fondo PO a carico del bilancio: € 22.171,24
- b) Quota 0,22% monte salari 2018: € --

FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 (C)	22.185,44 €
FONDO P.O. FINANZIATO DA BILANCIO (ENTI SENZA DIRIGENZA) 2016 (D1)	22.171,24 €
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (D2)	0,00 €
LAVORO STRAORDINARIO (D3)	0,00 €
LIMITE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 (C)+(D1)+(D2)+(D3)	44.356,68 €
ADEGUAMENTO FONDO EX ART. 33, D.L. N. 34/2019 (E)	€ 0,00
NUOVO LIMITE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE (C)+(D1)+(D2)+(D3)+(E)	44.356,68 €
UTILIZZO RISORSE CON LIMITE	43.816,92 €
VERIFICA LIMITE COMPLESSIVO 2016 ADEGUATO AL 2018: (A)+(B) > (C)+(D1)+(D2)+(D3)+(E)	LIMITE RISPETTATO
DECURTAZIONE	€ 2.885,49

FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 PRIMA DELLA DECURTAZIONE	25.070,93 €
DECURTAZIONE	€ 2.885,49
FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 DISPONIBILE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE	22.185,44 €

COME UTILIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI

RISORSE STABILI DA UTILIZZARE PER ISTITUTI OBBLIGATORI E PER LA CONTRATTAZIONE	14.404,17 €
RISORSE VARIABILI DA UTILIZZARE PER ISTITUTI VINCOLATI	0,00 €
RISORSE VARIABILI DA UTILIZZARE PER LA CONTRATTAZIONE	7.781,27 €
FONDO RISORSE DECENTRATE DISPONIBILE PER ISTITUTI OBBLIGATORI E CONTRATTAZIONE	22.185,44 €

Zeme li 17.12.2025

Il Responsabile Finanziario

Dott.ssa Annalisa ZANOTTI

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Valeria SEDINO